

Codice A1419A

D.D. 13 ottobre 2022, n. 1896

"Fondazione Emilio Chiri - Ernesto Cullino" con sede in Alpignano (TO). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 1896/A1419A/2022

DEL 13/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: "Fondazione Emilio Chiri – Ernesto Cullino" con sede in Alpignano (TO).
Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 30003 del 9/8/2022 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della "Fondazione Emilio Chiri – Ernesto Cullino" con sede in Alpignano, Via Matteotti, 44;

l'Ente medesimo risulta essere stato iscritto in data 9/10/2012 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di Regione Piemonte al n. 1095;

il nuovo Statuto è stato approvato dal Consiglio d'Indirizzo della Fondazione come da atto rep. n. 8756 del 26/7/2022, registrato la D.P. Torino I in data 3/8/2022 al n. 41534, a rogito dell'Avvocato Giovanni Vittorio Giunipero di Corteranzo, notaio in Torino, al fine di modificare l'art. 8, riguardante il Consiglio d'Indirizzo della Fondazione;

vista la sospensione del procedimento, di cui alla nota prot. n. 33076 del 9/9/2022, con cui Regione Piemonte richiedeva integrazioni in merito alle ultime variazioni d'organo amministrativo;

visto il riscontro fornito con la nota acquisita al prot. n. 37501 del 10/10/2022, attraverso veniva inoltrata la documentazione mancante;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche private;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

DETERMINA

Di autorizzare l'iscrizione, al n. 1095 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione Emilio Chiri – Ernesto Cullino", con sede in Alpignano (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Allegato "A" al repertorio n. 8.756/4.078

STATUTO

ARTICOLO 1 Costituzione e Denominazione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Emilio Chiri - Ernesto Cullino".

ARTICOLO 2 Sede

La Fondazione ha sede in Alpignano (TO).

ARTICOLO 3 Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 Finalità

La Fondazione non ha fini di lucro.

Scopo della Fondazione è la promozione dei valori della sinistra italiana ed europea.

La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali:

- a) intraprende iniziative volte a promuovere il pensiero, la cultura e l'azione politica della sinistra italiana ed europea;
- b) favorisce l'incontro fra tutti coloro che possono fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione;
- c) può promuovere, progettare ed organizzare attività formative, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta, sia avvalendosi di altri enti, strutture ed organismi pubblici o privati ai quali potrà aderire;
- d) può promuovere pubblicazioni ed iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della fondazione;
- e) promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.

ARTICOLO 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dai conferimenti in denaro o in beni mobili e immobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi dallo stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici, dai membri della fondazione;
- dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 Esercizio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7 Organi

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Indirizzo;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Revisore contabile.

ARTICOLO 8 Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali per il perseguimento degli scopi della Fondazione. Esso dura in carica 3 anni ed è composto da 5 membri, e segnatamente

A) quattro membri in persona di coloro che, alla data dell'insediamento del Consiglio, ricoprono la carica di:

- segretario generale della Camera del Lavoro Provinciale di Torino;
- segretario con delega all'organizzazione della Camera del Lavoro Provinciale di Torino;
- segretario generale del Sindacato Pensionati Italiani Cgil Torino;
- segretario organizzativo del Sindacato Pensionati Italiani Cgil Torino.

In caso di morte, il Consigliere verrà sostituito da colui che gli è subentrato nella carica.

In caso di dimissioni da detta carica ovvero in ogni altro caso, diverso dalla morte, in cui il Consigliere cessi di ricoprire la carica stessa, quest'ultimo rimarrà in carica quale Consigliere nella Fondazione fino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo di cui è membro, fatta salva sua diversa determinazione.

In caso di dimissioni o cessazione dal mandato di Consigliere di Indirizzo per qualsiasi causa diversa dalla scadenza naturale o dalla morte, quest'ultimo sarà sostituito da altro soggetto nominato dai restanti membri in carica a maggioranza dei tre quarti. Il Consigliere così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina;

B) un membro nominato dal Fondatore, o in mancanza di quest'ultimo, dagli altri membri del Consiglio d'Indirizzo a maggioranza dei tre quarti. In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi causa diversa dalla scadenza naturale del mandato del suddetto membro, quest'ultimo sarà sostituito, con la medesima maggioranza, da altro soggetto nominato dai restanti membri in carica.

L'esclusione di un consigliere potrà essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri consiglieri in carica.

L'esclusione sarà efficace a decorrere dalla data della delibera relativa e non necessiterà di motivazione alcuna.

Il Consiglio di Indirizzo elegge nel suo seno il Presidente.

Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:

- a) eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero;
- b) nominare il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- c) nominare il Revisore Contabile;
- d) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- e) deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;
- f) approvare il rendiconto che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- g) autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di

acquisto o vendita di beni mobili ed immobili, nonché operazioni finanziarie di importo eccedente la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ne facciano richiesta almeno due dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Esso è convocato dal suo Presidente mediante lettera raccomandata, fax o altro mezzo equipollente da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza.

In casi di urgenza la convocazione avviene mediante telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo per le quali sarà necessaria la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo sono invitati a partecipare anche i componenti del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

E' ammessa la possibilità d'intervento a distanza mediante utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza tra gli intervenuti.

ARTICOLO 9 Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Indirizzo e composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo stesso. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i consiglieri di Indirizzo, fatta eccezione per il Presidente, la cui carica dovrà essere ricoperta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, salvo revoca anche non motivata da parte del Consiglio di Indirizzo e, sono rieleggibili.

In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di indirizzo procederà tempestivamente alla sua sostituzione.

ARTICOLO 10 Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Vice Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche mediante comunicazione a mezzo telegramma o telefax, con preavviso di due giorni.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il verbale verrà redatto dal Segretario a ciò designato, su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ARTICOLO 11 Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con esclusione unicamente di quelli riservati al Consiglio di Indirizzo ai sensi del precedente articolo 8 (otto).

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo al Consiglio compete:

- a) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- b) la predisposizione del rendiconto della Fondazione;
- c) l'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- d) la decisione circa gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- e) l'approvazione di un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio di Indirizzo;
- f) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega e può nominare procuratori, anche esterni, per determinati atti o categorie di atti. Non sono delegabili le attribuzioni relative alla predisposizione del rendiconto.

ARTICOLO 12 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente, inoltre:

- 1) redige annualmente una relazione programmatica sull'attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) redige annualmente una relazione sull'attività svolta dalla Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo stesso e da comunicare al Consiglio di Amministrazione;
- 3) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- 4) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- 5) in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Quest'ultimo è eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

ARTICOLO 13 Revisore Contabile

Il Revisore Contabile è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche, tra dottori o ragionieri commercialisti, avvocati con almeno cinque anni di iscrizione nel rispettivo albo professionale, purchè iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Revisore Contabile vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

Il Revisore Contabile resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

Il Revisore Contabile assiste alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 Emolumenti

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 15 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

ARTICOLO 16 Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si fa riferimento alla disciplina del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.

Firmato:

Sergio ANDREOTTI

Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO